Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1910 — **ROMA — Venerdì, 29 luglio** — **Numero 177**

DIREZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

SOMMARIO

Parte ufficiale.

PARTE UFFICIALE

ERRATA-CORRIGE

Nella legge n. 487 recante modificazioni al testo unico delle leggi sanitarie, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 27 corrente n. 175, per errore della copia trasmessaci, nell'ultimo capoverso dell'art. 1, venne stampato *assunti* invece di *assenti*, come deve leggersi.

LEGGI E DECRETI

Il numero 489 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Alla vedova del prof. Camillo Ghelli la pensione sarà liquidata in misura pari allo stipendio corrisposto al suddetto professore prima della morte.

Tale pensione sarà trasmissibile ai figli minorenni nei casi e nei modi di legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 17 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO — CREDARO.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Il numero 490 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È assegnata alla signora Antonietta Battinelli, vedova del prof. Paolo Raffaele Trojano, un'annua pensione vitalizia da calcolarsi in base al disposto dell'art. 110, comma secondo, della legge 21 febbraio 1895, n. 70.

Questa disposizione è applicabile dal giorno della morte del prof. Paolo Raffaele Trojano.

Art. 2.

La provincia di Avellino è autorizzata ad iscrivere fra le spese facoltative l'annua somma di lire milleduecento (1200) per concessione di un sussidio ai figli minorenni del prof. Paolo Raffaele Trojano fino a che l'ultimo di essi abbia toccato la maggiore età.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 17 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO — CREDARO.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Il numero 493 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Allo scopo di provvedere alla completa applicazione della legge 8 luglio 1904, n. 407, per gli anni 1908 e 1909, la somma stanziata al capitolo 191 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1909-910 è aumentata di L. 4,280,000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

CREDARO — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Il numero 510 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge il R. decreto del 17 aprile 1910, n. 171, col quale furono portate modificazioni al n. 174 della tariffa generale dei dazi doganali e l'altro R. decreto del 14 aprile 1910, n. 172, col quale furono introdotte modificazioni nel repertorio per l'applicazione della stessa tariffa.

Il testo unico della tariffa dei dazi doganali, da pubblicare con decreto Reale in virtù dell'art. 5 della legge 29 luglio 1909, n. 591, sarà coordinato, nella parte che riguarda il sughero e la magnesite calcinata o caustica, anche con le disposizioni rispettivamente portate dai citati RR. decreti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 17 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — DI SAN GIULIANO — RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Il numero 415 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 29 della legge 11 luglio 1907, n. 502;

Visto l'art. 94 del regolamento approvato con R. decreto 12 marzo 1908, n. 151, per l'esecuzione della legge predetta;

Sentiti gli enti che concorrono al mantenimento dell'Istituto nazionale artistico industriale di San Michele in Roma;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per l'interno; per l'istruzione pubblica, per il tesoro e per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato e reso esecutivo l'unito regolamento interno per il funzionamento della Commissione amministrativa dell'Istituto nazionale artistico industriale di San Michele in Roma, visto, d'ordine Nostro, dal ministro di agricoltura, industria e commercio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — RAINERI — CREDARO — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

REGOLAMENTO

interno pel funzionamento della Commissione amministrativa dell'Istituto nazionale artistico e industriale di San Michele in Roma.

Disposizioni generali

Costituzione dell'Istituto.

Art. 1.

L'Istituto nazionale artistico industriale di San Michele in Roma costituito in virtù della legge 11 luglio 1907, n. 502, dall'unione della R. calcografia, del Museo artistico industriale e delle scuole professionali, collezioni, laboratori ed officine esistenti nell'Ospizio di San Michele in conformità degli articoli 23 a 31 di detta legge e degli articoli 81 a 97 del regolamento 12 marzo 1908, n. 151, per la esecuzione della legge stessa, è disciplinato dal presente regolamento interno amministrativo, nonchè dai regolamenti speciali prescritti dall'art. 29 della citata legge 11 luglio 1907.

Scopo dell'Istituto.

Art. 2.

L'Istituto nazionale artistico industriale, oltre ad assumere tutte le funzioni didattiche e tecniche che, prima dell'aggregazione erano proprie della R. calcografia, del Museo artistico industriale e delle scuole professionali dell'Ospizio di San Michele si propone il fine di migliorare ed accrescere le collezioni, gli insegnamenti e le esercitazioni pratiche in modo da fornire alle classi lavoratrici una conveniente istruzione professionale e da preparare con speciali corsi, a cura e spese del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, esperti insegnanti e capi tecnici per le scuole professionali.

Sede dell'Istituto.

Art. 3.

L'Istituto ha sede nell'edificio di proprietà dell'Ospizio di San Michele. Sono a carico dell'Istituto le spese per gli adattamenti, i restauri e gli ampliamenti, nonchè le spese di ordinaria manutenzione dei locali di cui usufruisce.

L'Ospizio continuerà a provvedere a tutti gli altri bblighi nella sua qualità di proprietario, compreso quello dell'Assicurazione contro i danni dell'incendio.

Governo dell'Istituto

Commissione amministrativa.

Art. 4.

Al governo dell'Istituto nazionale artistico industriale di San Michele in Roma, è preposta una Commissione di nove membri, così costituita:

un rappresentante del Ministero d'agricoltura, industria e commercio;
un rappresentante del Ministero dell'interno;
un rappresentante del Ministero dell'istruzione pubblica;
un rappresentante del Ministero del tesoro;
un rappresentante della Provincia;
un rappresentante del Comune;
un rappresentante della Camera di commercio di Roma;
due rappresentanti dell'Amministrazione dell'Ospizio di San Michele.

Art. 5.

Il presidente della Commissione è nominato per decreto Reale, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri e del ministro di agricoltura, industria e commercio tra i componenti la Commissione.

Il presidente ed i membri della Commissione durano in carica tre anni e possono sempre essere confermati.

Art. 6.

La Commissione elegge nel proprio seno un vice presidente.

Art. 7.

Tutti gli uffici della Commissione sono gratuiti.

Art. 8.

Il direttore generale dell'Istituto interviene alle sedute della Commissione con voto consultivo.

Art. 9.

Quando, o per morte, o per dimissione, o per qualunque altro motivo, un commissario venga a mancare esso deve essere subito sostituito. In tal caso il nuovo nominato resta in carica quanto normalmente avrebbe dovuto rimanervi il surrogato.

Art. 10.

La Commissione amministrativa ha le seguenti attribuzioni:

a) vigila sull'andamento generale dell'Istituto e provvede all'amministrazione di esso, salvo il disposto dell'art. 28 della legge 11 luglio 1907, n. 502, per quanto riguarda la vigilanza devoluta alla Commissione speciale per il procedimento tecnico artistico della calcografia, della scuola d'incisione e della scuola degli arazzi;

b) delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo, da trasmettersi al Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'approvazione;

c) propone al Ministero predetto la nomina del direttore generale dell'Istituto, quando per tale nomina non si provveda per via di concorso;

d) propone il conferimento d'incarichi di insegnamento;

e) nomina il personale amministrativo in seguito a concorso, salvo la ratifica del Ministero di agricoltura, industria e commercio;

f) nomina il personale di servizio;

g) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato, salvo il disposto dell'ultimo capoverso dell'art. 28 della legge 11 luglio 1907, n. 502, per quanto riguarda gli assegnamenti stanziati per commettere ed acquistare stampe ed arazzi;

h) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento ed incremento dell'Istituto;

i) formula i regolamenti di cui all'art. 29 della legge 11 luglio 1907, n. 502, e la tabella organica del personale, nonché promuove le successive modificazioni che si rendessero necessarie per il migliore funzionamento dell'Istituto;

l) vigila sulla buona conservazione del materiale scientifico e non scientifico dell'Istituto, curando che gli inventari siano regolarmente tenuti;

m) delibera sulla dispensa delle tasse scolastiche, secondo le norme regolamentari;

n) presenta alla fine dell'anno, al Ministero di agricoltura, industria e commercio, una particolareggiata relazione sull'andamento amministrativo dell'Istituto; unendovi la relazione del direttore generale sull'andamento didattico e disciplinare;

o) esercita le funzioni di patronato per il collocamento degli alunni che hanno compiuti i corsi;

p) promuove da pubbliche Amministrazioni, da sodalizi e da privati la concessione di sussidi e di materiale didattico a favore dell'Istituto, come pure la fondazione di borse di studio e di perfezionamento;

q) adempie a tutte le altre funzioni contemplate dai vigenti regolamenti sull'ordinamento delle scuole industriali e commerciali ed a quelle altre cui fosse chiamata dal ministro;

r) delega, su proposta del presidente, uno o più membri a disimpegnare mansioni speciali.

Art. 11.

Le adunanze della Commissione sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo almeno una volta al mese, le altre ogni qualvolta lo richieda un bisogno urgente, sia per invito del presidente, sia per domanda sottoscritta da almeno due dei componenti la Commissione, sia per invito del ministro di agricoltura, industria e commercio.

Art. 12.

L'invito per le adunanze ordinarie sarà spedito ai singoli membri della Commissione almeno tre giorni prima di quello stabilito per la convocazione.

L'invito per le adunanze straordinarie potrà anche essere fatto per telegrafo.

Art. 13.

Per la validità delle adunanze della Commissione occorre l'intervento di almeno 5 membri di essa, compreso il presidente o chi ne fa le veci. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.

A parità di voti, le proposte si intendono respinte.

Art. 14.

Per le votazioni si procederà normalmente per alzata e seduta; quando, però, trattisi di questioni riguardanti persone, esse avranno luogo con voto segreto. Per qualsiasi altro oggetto le votazioni potranno procedere per appello nominale, se richiesto da non meno di tre commissari.

Art. 15.

I membri della Commissione che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre adunanze consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dalla Commissione stessa, ed il Ministero di agricoltura, industria e commercio la può promuovere.

Art. 16.

Il presidente della Commissione amministrativa rappresenta l'Istituto e ne ha la firma, ne cura il buon andamento, provvede alla esecuzione delle deliberazioni, e, nei casi di urgenza, prende tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo riferirne alla Commissione.

Art. 17.

Il vice presidente sostituisce il presidente, quando questi è assente o impedito: in assenza anche del vice presidente, ne assume le funzioni il commissario più anziano di età.

Art. 18.

Le funzioni di segretario della Commissione amministrativa sono esercitate dal segretario capo dell'Istituto.

Art. 19.

I processi verbali delle adunanze della Commissione amministrativa, firmati dal presidente e dal segretario, sono raccolti in apposito registro e custoditi sotto la responsabilità del segretario capo dell'Istituto.

Amministrazione e contabilità

—

Dell'inventario.

Art. 20.

Tutti i beni che costituiscono il patrimonio dell'Istituto devono essere descritti in un esatto inventario.

Quest'inventario comprende tutte le attività e passività, diritti, obbligazioni dell'Istituto, e le cose dei terzi affidate all'Istituto stesso.

Art. 21.

Per i titoli di rendita del Debito pubblico, per i titoli garantiti dallo Stato e per gli altri valori pubblici ed industriali posseduti dall'Istituto, l'inventario deve contenere l'indicazione dei numeri delle serie e della decorrenza o godimento degli interessi.

La rendita del Debito pubblico e i titoli garantiti dallo Stato sono iscritti nell'inventario al valore nominale; gli altri effetti pubblici ed industriali sono valutati al prezzo di Borsa del giorno precedente a quello dell'iscrizione in inventario, nel caso che tale prezzo sia inferiore al valore nominale, e si iscrivono al valore nominale, quando il prezzo di Borsa sia ad esso superiore.

Art. 22.

Ogni anno sarà redatta una nota di variazione dell'inventario, che dovrà essere totalmente rinnovato ad ogni decennio.

L'inventario sarà firmato in ogni pagina dal presidente o dal vice presidente e dal ragioniere.

Art. 23.

Redatto l'inventario, sarà cura dell'Amministrazione di fare delle ricognizioni periodiche per accertarsi della perfetta rispondenza tra i beni inventariati e le relative scritturazioni.

Art. 24.

Tutti i beni formanti oggetto dell'inventario dovranno essere dat in consegna all'economo responsabile della conservazione dei medesimi.

L'eseguita consegna dovrà risultare da apposito verbale.

Dell'inventario saranno fatte due copie una delle quali sarà tenuta dall'economo, l'altra dal ragioniere, in contradditorio.

Nessuna variazione potrà farsi se non all'appoggio di speciali buoni di carico e scarico.

Dell'inventario, delle note annuali di variazione sarà trasmessa copia al Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Art. 25.

Le persone che per il loro ufficio hanno in consegna beni mobili appartenenti all'Istituto rispondono della buona conservazione di essi. A tal uopo si compileranno estratti dall'inventario generale per i beni affidati alla custodia dei singoli consegnatari.

Art. 26.

I beni mobili devono essere assicurati contro i danni dell'incendio. È obbligatoria altresì l'assicurazione quando gli oggetti di proprietà dell'Istituto siano mandati ad Esposizioni nazionali od estere.

Art. 27.

Sulle fatture dei fornitori, che si allegano ai mandati di pagamento, dovrà essere riportata una dichiarazione di ricevimento e di collaudo degli oggetti, con l'indicazione del numero d'ordine dell'inventario, sotto il quale sono stati registrati gli oggetti stessi.

Art. 28.

Uno speciale inventario sarà tenuto per le collezioni di stampe rare e per il patrimonio artistico della R. calcografia, che rimangono di proprietà dello Stato.

Dell' esercizio finanziario.

Art. 29.

L'esercizio finanziario comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre dell'anno stesso.

Bilancio di previsione.

Art. 30.

Sono materie del bilancio le entrate previste, accertate, riscosse e da riscuotere e le spese previste, impegnate, pagate e da pagare nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 31.

Le entrate e le spese di competenza saranno divise in tre titoli

1° entrate e spese effettive;

2° movimenti di capitali;
3° partite di giro.
In passivo sarà iscritto uno stanziamento sotto la denominazione: Fondo di riserva - stanziamento suddiviso in due articoli e cioè
a) fondo di riserva per le spese che già formano oggetto di previsione in bilancio;
b) fondo di riserva per le spese impreviste.
I titoli sono divisi in capitoli e quesli in articoli.

Del conto consuntivo.

Art. 32.

Entro il mese di febbraio il ragioniere deve compilare il conto consuntivo - comprendente il conto finanziario, quello patrimoniale ed il conto economico - della gestione riferibile all'esercizio scaduto, allegandovi tutti i documenti giustificativi.

Art. 33.

Il conto deve compilarsi seguendo la stessa classificazione e lo stesso ordine del bilancio e deve dimostrare:
a) il fondo di Cassa risultante alla chiusura dell'esercizio precedente giusta il relativo conto approvato;
b) le riscossioni avvenute sui residui attivi ed i pagamenti effettuati sui residui passivi antecedenti;
c) le somme rispettivamente incassate e pagate sulle previsioni di competenza dell'anno per le entrate e le spese effettive, per il movimento dei capitali, per le partite di giro;
d) i residui attivi e passivi della gestione per la quale si rende il conto e che si trasportano all'esercizio successivo;
e) le differenze in più o in meno fra le somme previste e successivamente modificate per effetto di regolari deliberazioni e le risultanze della gestione.

Art. 34.

A corredo del conto dovrà essere unito pure un estratto dichiarato conforme del conto corrente dell'Istituto al quale è affidato il servizio di Cassa, le cui risultanze finali devono collimare con quelle del rendiconto finanziario.

La Commissione delibera sul conto entro il successivo mese di marzo e lo presenta al Ministero di agricoltura, industria e commercio per la approvazione insieme ad una breve relazione sul risultato morale della gestione.

Servizio di Cassa.

Art. 35.

Il servizio di Cassa sarà affidato ad un Istituto di credito, scelto su proposta della Commissione amministrativa, approvata dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 36.

Le rendite, i contributi ordinari e straordinari delle Amministrazioni governative e degli enti locali, i proventi delle tasse scolastiche ed in generale tutte le entrate saranno versate all'Istituto di credito incaricato del servizio di Cassa e per tali riscossioni dovranno emettersi i relativi ordini.

È fatta eccezione per gli introiti provenienti dalla vendita di stampe della Calcografia, i quali saranno incassati e versati all'erario dal funzionario all'uopo delegato.

Presso l'Istituto incaricato del servizio di Cassa saranno depositati i valori di proprietà dell' Istituto nazionale artistico industriale.

Art. 37.

Il carico delle esazioni è determinato da ordini di riscossione reversale a madre e figlia, nei quali con la stessa classificazione seguita nel bilancio dell'entrata sono registrati i nomi dei debitori, l'oggetto del debito e la somma dovuta.

Art. 38.

Le tasse scolastiche e in generale tutti gl'introiti dovranno risultare da bollettari a madre e figlia, distinti per ogni specie d'introito.

Art. 39.

Le riscossioni di poca entità e non superiori a L. 100, anzichè dall'Istituto che fa il servizio di cassa, potranno essere riscosse direttamente dall'economo mediante rilascio di bolletta da staccarsi da apposito registro a madre e figlia, vidimato pagina per pagina dal presidente o da chi per esso e dal segretario capo.

Quando le somme riscosse dall'economo per qualsiasi motivo all'infuori del fondo anticipazioni concessogli in base all'art. 52 superino le L. 1000 dovrà farsene immediato versamento all'Istituto cui è affidato il servizio di cassa previo rilascio di reversale, da staccarsi da separato bollettario.

Dei pagamenti.

Art. 40.

Tutti i pagamenti sono ordinati ed eseguiti per mezzo di mandati, staccati da un registro a madre e figlia, con numero d'ordine progressivo e coll'indicazione dell'esercizio, del capitolo o dell'articolo cui la spesa è imputata.

I mandati dovranno, inoltre, contenere:
a) la situazione del capitolo del bilancio al quale si riferisce la spesa;
b) il nome, cognome del creditore, o la Ditta a cui favore è emesso il mandato;
c) la causale e l'importo del pagamento;
d) la data di emissione.

I mandati porteranno le firme del presidente o di chi ne fa le veci, del segretario capo e del ragioniere.

Art. 41.

I mandati per un importo non eccedente le L. 100 saranno estinti dall'economo con i fondi anticipatigli, rimborsandosi quando i pagamenti abbiano raggiunto la somma di L. 1000 mediante *chèque* sull'Istituto che fa il servizio di cassa, a firma del presidente.

Rilasciato lo *chèque*, i mandati corrispondenti all'importo complessivo che si rimborsa all'economo saranno annullati mediante perforazione.

I mandati superiori a L. 100 saranno fatti quietanzare dal creditore, il cui credito verrà estinto anzichè in contanti mediante rilascio di uno *chèque* firmato come sopra, a suo favore, pagabile a vista dall'Istituto incaricato del servizio di cassa.

In fine di esercizio pure i mandati superiori alle L. 100 saranno annullati mediante perforazione.

I mandati riferentisi ai residui saranno sempre tenuti distinti da quelli imputabili alla competenza dell'esercizio. Sui primi sarà posto un timbro con la scritta « Residui ».

Per nessun motivo i mandati potranno consegnarsi ai diretti creditori.

Art. 42.

Per il pagamento degli stipendi al personale dell'Istituto dovranno di regola emettersi mandati singoli.

Si potranno emettere mandati collettivi soltanto quando vi sia una persona delegata alla riscossione e l'espressa dichiarazione di tutti gl'interessati, che esonera l'Amministrazione dell'Istituto da ogni responsabilità.

Disposizioni riguardanti il direttore generale, il segretario-capo, il ragioniere e l'economo dell'Istituto

Del direttore generale.

Art. 43.

Il direttore generale è preposto all'andamento didattico, tecnico

ed artistico dell'Istituto: ha alla diretta dipendenza tutto il personale ed invigila per la scrupolosa osservanza delle leggi e dei regolamenti dell'Istituto; propone all'approvazione della Commissione amministrativa i programmi d'insegnamento e tutte le disposizioni che reputi opportune per il buon andamento didattico e disciplinare.

Il direttore generale dovrà altresì assistere e coadiuvare la Commissione amministrativa in tutto ciò che si riferisce all'ordinamento didattico, tecnico, artistico e disciplinare dell'Istituto.

Art. 44.

Il direttore generale non potrà avere uffici direttivi o didattici, sotto qualsiasi grado o titolo presso altre scuole, nè potrà coprire uffici pubblici e privati di qualsiasi specie.

Art. 45.

Il direttore generale percepirà lo stipendio lordo di annue lire 12,000 e dovrà alloggiare nella sede dell'Istituto, e a tal uopo gli saranno concessi gratuitamente i locali occorrenti.

La nomina sarà fatta in via di esperimento per due anni. Dopo tale periodo, in conformità dei risultati dell'esperimento, si dovrà procedere o al licenziamento, o ad una proroga dell'esperimento per un altro anno, o alla nomina definitiva.

Del segretario capo.

Art. 46.

Il segretario capo ha la direzione di tutti gli uffici amministrativi dell'Istituto ed ha la responsabilità del regolare loro funzionamento. Egli assiste alle sedute della Commissione amministrativa e ne redige i verbali, curandone la conservazione.

Provvede all'esatto adempimento delle deliberazioni della Commissione e degli ordini del presidente.

Prepara la corrispondenza dell' Istituto e sovraintende all'archivio.

Sopraintendente al personale amministrativo e di servizio.

Tiene i registri didattici prescritti dai regolamenti ed adempie in generale a tutte le funzioni attribuitegli dai regolamenti dell'Istituto e dalla presidenza.

Art. 47.

Il segretario capo non potrà avere altri uffici fuori dell'Istituto.

Art. 48.

Il segretario capo percepirà lo stipendio annuo lordo di L. 6000.

Egli sarà nominato in base a concorso, richiedendosi la laurea in legge o la laurea delle R. scuole superiori di commercio, ed età non maggiore di anni 35.

La nomina sarà fatta in via di esperimento per un biennio. Dopo tale periodo, in conformità dei risultati dell'esperimento, si dovrà procedere o al licenziamento, o ad una proroga dell'esperimento per un altro anno, o alla nomina definitiva.

Del ragioniere.

Art. 49.

Il ragioniere attende alla contabilità dell'Istituto e ad esso spetta la responsabilità della regolarità di tutti gli atti che si riferiscono all'esercizio del bilancio e della tenuta delle scritture e dei registri contabili.

Compila e tiene al corrente in contraddittorio con l'economo l'inventario dei beni dell'Istituto; compila il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara e controfirma i mandati di pagamento; assiste alle verifiche ordinarie e straordinarie di cassa e alle ricognizioni del materiale esistente nei magazzini, nelle officine, nei laboratorî ecc. per l'esatto accertamento dei valori e delle materie. Verifica mensilmente i conti dell'economo e vi appone la propria firma; invigila che non si oltrepassino con gli impegni gli stanziamenti dei singoli capitoli del bilancio, avvertendo la Commissione amministrativa ogni qual volta gli impegni stiano per raggiungere la cifra prevista. A tal uopo periodicamente, o a richiesta del presidente, fornirà la situazione esatta dei diversi capitoli del bilancio.

Art. 50.

Il ragioniere non potrà avere altri uffici fuori dell'Istituto.

Art. 51.

Il ragioniere percepirà lo stipendio annuo lordo di L. 5000.

Egli sarà nominato in base a concorso, richiedendosi il diploma di ragioniere ed età non maggiore di anni 35.

La nomina sarà fatta in via d'esperimento per un biennio. Dopo tale periodo, in conformità dei risultati dell'esperimento, si dovrà procedere o al licenziamento, o ad una proroga dell'esperimento per un altro anno, o alla nomina definitiva.

Dell' economo.

Art. 52.

L'economo vigila sulla conservazione del patrimonio dell' Istituto e sulla esatta tenuta degli inventari; provvede alla ordinazione di forniture, in base alle richieste che gli pervengono, debitamente approvate dal direttore generale e dal presidente della Commissione amministrativa; provvede alle minute spese giornaliere coi fondi all'uopo anticipatigli e a tutte le altre incombenze che rientrano nelle sue attribuzioni, tenendo giornalmente al corrente i registri delle forniture e delle distribuzioni di oggetti, materiali, ecc.

Art. 53.

L'economo percepirà lo stipendio lordo di annue L. 5000 e sarà tenuto a prestare una cauzione di L. 15,000 in cartelle del Debito pubblico italiano e non potrà avere altri uffici fuori dell'Istituto. La nomina sarà fatta in base a concorso per un biennio. Dopo tale periodo, in conformità dei risultati dell'esperimento, si dovrà procedere o al licenziamento, o ad una proroga dell'esperimento per un altro anno, o alla nomina definitiva.

Art. 54.

I concorsi per la nomina del personale amministrativo saranno banditi dalla Commissione amministrativa dell'Istituto, la quale nominerà, altresì, le Commissioni giudicatrici.

Delle Commissioni giudicatrici dovrà far parte un rappresentante della Commissione amministrativa. Le Commissioni giudicatrici dei concorsi proporranno una terna, nella quale la Commissione amministrativa avrà facoltà di libera scelta.

Art. 55.

Per quanto riguarda il collocamento in aspettativa sono applicabili le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 56.

Per quanto si riferisce al trattamento di riposo sono applicabili le norme stabilite dalla legge 11 luglio 1907, n. 502.

Disposizioni transitorie.

Art. 57.

Per la prima nomina del personale di cui al comma *e*) dell'art. 10 è data facoltà alla Commissione amministrativa di derogare all'obbligo del concorso.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
RAINERI.

Il numero 495 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 novembre 1909, n. 738, col quale venne istituita una Commissione tecnico-amministrativa per l'accertamento e la liquidazione dei danni avvenuti in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908;

Visto l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12 e la legge 26 dicembre 1909, n. 791;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la guerra, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri e coi ministri del tesoro e dei lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È fissato al 31 luglio 1910 il termine di tempo per la presentazione alla Commissione istituita col R. decreto 18 novembre 1909, n. 738 delle domande per l'accertamento e per la liquidazione delle indennità dovute a privati per risarcimento di danni arrecati ad immobili, per requisizione di materiali e derrate, per occupazione di terreni occorsi per costruzione di baracche o per altro scopo ed in generale per tutte le restrizioni al diritto di proprietà avvenute per opera dei militari in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908.

Art. 2.

Al 30 giugno 1910 cesserà ogni ingerenza della Commissione nelle questioni relative alla determinazione delle indennità per espropriazioni definitive di immobili occupati o da occuparsi per uso militare che le fossero state deferite e che alla data suaccennata non fossero state completamente risolute.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — SPINGARDI — SACCHI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Il numero 499 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 9 giugno 1907, n. 298;

Visto il Nostro decreto 24 settembre 1908, n. 712;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro, segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'art. 15 del regolamento approvato col Nostro decreto 24 settembre 1908, n. 712, è modificato come segue:

« Gli addetti di legazione e gli addetti consolari non possono essere ammessi definitivamente in carriera mediante la loro nomina rispettivamente a segretario di legazione di 3ª classe e a vice console di 2ª classe, se non in seguito ad un tirocinio di almeno due anni.

« Potrà tuttavia tale tirocinio essere abbreviato dietro parere favorevole della Commissione di avanzamento di cui all'art. 3 della legge 9 giugno 1907, n. 298 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — DI SAN GIULIANO.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 13 luglio 1910 sul decreto che istituisce presso il Ministero dell'interno una Commissione temporanea per lo studio delle riforme da apportare alle leggi sulla giustizia amministrativa.

SIRE!

In una recente, alta controversia, svoltasi al Senato del Regno, furono autorevolmente proposti al Governo alcuni gravi problemi già preparati dalla dottrina, riguardanti l'ordinamento della giustizia amministrativa, le relazioni di essa con l'ordine giudiziario e la custodia dei limiti assegnati alla competenza dei corpi giudicanti sulle questioni, nelle quali è interessata l'Amministrazione pubblica.

In quella discussione, mentre veniva raffermato il bisogno, già riconosciuto nel programma del Ministero, di rendere la giustizia amministrativa rapida e pronta come per suo istituto dev'essere, si domandava se non fosse giunto il momento di staccare dal Consiglio di Stato le due sezioni giurisdizionali per farne un supremo tribunale amministrativo.

A questo supremo tribunale o alle stesse sezioni giurisdizionali veniva, inoltre, proposto di affidare la risoluzione di qualsiasi questione giuridica incidentale originata dal ricorso, anche quando rientrasse fra quelle oggi ritenute di esclusiva competenza giudiziaria.

Si chiedeva infine che la suprema disciplina delle competenze tra le varie autorità giurisdizionali si affidasse a un tribunale misto, nel quale fossero rappresentati i due elementi e i due punti di vista che, per questo argomento, possono venire in contrasto. D'altra

parte si proponeva che anche delle sezioni consultive del Consiglio di Stato, col fine di innalzarle,si rivedessero e restringessero le attribuzioni.

Il Governo di V. M., coerente alle [dichiarazioni fatte al Parlamento, presentò senza indugio alla Camera dei deputati, un disegno di legge contenente le riforme meno disputabili e più idonee ad accelerare il corso della giustizia amministrativa nelle sue varie istanze, rendendo possibile la divisione dei collegi giudicanti, in provincia e al centro, in due turni che potranno risolvere più prontamente i ricorsi portati alla magistratura di cui fanno parte, e aumentando il numero dei consiglieri di Stato.

Ma al Governo stesso sembrò opportuno un ulteriore, meditato esame delle altre più radicali e discutibili proposte, che nel loro insieme, potrebbero richiedere e implicare una revisione di tutto il sistema vigente nella materia, quale si è andato svolgendo dalla legge fondamentale del 20 marzo 1865, allegati *D* e *E*, alla più recente riforma del Consiglio di Stato, che ha dato origine ai vigenti testi unici del 17 agosto 1907.

Si tratta di esaminare se le incertezze e gli inconvenienti rilevati in quel complesso sistema dalla critica dottrinale, di cui alcuni illustri componenti della Camera vitalizia si fecero autorevoli assertori, sieno suscettibili di immediate riforme legislative, dalle quali si possa fondatamente sperare di veder affermato ancor meglio che oggi non sia l'ideale della giustizia nell'Amministrazione, aspirazione sincera e studio profondo dei nostri maggiori uomini di Stato.

Alla corrente d'opinioni, che invoca un nuovo, sollecito, radicale intervento della legislazione in questo campo, si contrappone quella di coloro che reputano opportuno attendere dal progresso della dottrina e della giurisprudenza la direttiva per l'ulteriore svolgimento d'Istituti da breve tempo costituiti e recentemente riformati.

Di fronte a questo contrasto di tendenze tecnico-giuridiche, entrambe miranti alla guarentigia della libertà civile, giova, pria che il dissenso possa divenire politico, sentire l'avviso e provocare la discussione dei competenti, sulla questione fondamentale della opportunità di una riforma e su quelle subordinate intorno all'indirizzo, la estensione e le modalità delle modificazioni da apportare ai fondamenti del nostro giure amministrativo. In nessuna sfera più che in questa conviene far precedere da una serena preparazione scientifica le risoluzioni parlamentari.

Ed è in vista di questo alto fine che il Consiglio dei ministri ha deliberato di sottoporre a Vostra Maestà il presente decreto, con cui si provvede alla istituzione e alla nomina di una Commissione temporanea per lo studio della riforma della giustizia amministrativa.

Lo stesso decreto provvede alla costituzione di un ufficio di segreteria, composto di impiegati dello Stato, indispensabile affinchè dei lavori della Commissione e delle sue discussioni rimangano tracce precise e durevoli, delle quali possano, in ogni caso, giovarsi il Pariamento, il Governo, l'Amministrazione e gli studiosi del diritto.

La Commissione, quale si sia per essere il risultato delle indagini, porterà certamente, col suo lavoro, un prezioso contributo all'ulteriore svolgimento del diritto pubblico italiano; e V. M. promuovendo questo studio fecondo si sarà ancora una volta degnamente inspirata alla gloriosa tradizione avita, che nella giustizia, applicata anche ai complicati rapporti della vita pubblica, nei quali è più difficile garentirla, seppe porre e rafforzare il saldo fondamento del Regno.

Il ministro
LUZZATTI.

Il numero 500 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro di grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita presso il Ministero dell'interno una Commissione temporanea per lo studio delle riforme da apportare alle leggi sulla giustizia amministrativa.

Art. 2.

A far parte della Commissione sono chiamati i signori:

Bonasi conte Adeodato, senatore del Regno, presidente.
Cavasola Giannetto, id., membro.
Inghilleri Calcedonio, id., id.
Mortara Lodovico, id., id.
Quarta Oronzo, id., id.
Scialoja Vittorio, id., id.
Serena Ottavio, id., id.
Codacci Pisanelli Alfredo, deputato al Parlamento, id.
De Nava Giuseppe, id., id.
Mosca Tommaso, id., id.
Orlando Vittorio Emanuele, id., id.
Salandra Antonio, id., id.
Schanzer Carlo, id., id.
Pironti Alberto, direttore generale dell'Amministrazione civile.

Art. 3.

La Commissione sarà assistita da un ufficio di segreteria, costituito da impiegati dello Stato.

All'ufficio di segreteria sarà affidata la redazione dei verbali delle adunanze della Commissione.

Art. 4.

La Commissione presenterà al Ministero dell'interno la relazione riassuntiva dei suoi lavori entro il 30 luglio del 1911.

Art. 5.

Il Nostro ministro proponente è incaricato di provvedere a quanto possa occorrere per la esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — FANI.

Visto, *Il guardasigilli*: FANI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 13 luglio 1910, n. 466, concernente i provvedimenti a favore dei Comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908;

Sentito il Comitato per il personale del genio civile;

Decreta:

Sono approvate le seguenti norme per le nomine ai posti di ingegnere allievo del genio civile, in base all'art. 60 della legge sopra-indicata:

Art. 1.

Il ministro dei lavori pubblici nomina in seno al Comitato del personale del genio civile una Commissione composta di tre membri per proporre al Comitato stesso la graduatoria dei concorrenti in base ai titoli presentati.

Art. 2.

La Commissione, formato l'elenco dei concorrenti che hanno i requisiti di cui all'art. 60 della legge succitata, compila l'anzidetta graduatoria tenendo conto:

a) del posto occupato dai concorrenti nella classifica dei laureati nel rispettivo corso scolastico, nel quale ottennero la laurea;

b) dei punti riportati nell'esame di laurea ed in quelli speciali del detto corso;

c) sugli studi speciali fatti, degli eventuali servizi prestati alle Amministrazioni dello Stato e di altri enti;

d) di ogni altro documento che valga a provare la pratica fatta in Amministrazioni private e delle eventuali pubblicazioni.

Art. 3.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno fatte, nel limite dei posti stessi, in conformità della graduatoria approvata dal Comitato per il personale del genio civile.

Roma, 26 luglio 1910.

Il ministro
SACCHI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 2 giugno 1910:

Urangia-Tazzoli Tullo, tenente in aspettativa, richiamato in servizio dal 29 maggio 1910.

Ferraro Carlo, id. in aspettativa, richiamato in servizio dal 3 giugno 1910.

Sasso Raffaele, sottotenente in aspettativa, richiamato in servizio dal 21 maggio 1910.

Con R. decreto del 9 giugno 1910:

Bertozzi cav. Carlo, tenente colonnello 65 fanteria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Aymerich di Laconi Lorenzo, capitano 60 id., id. id. id.

De Nicola Emilio, id. in aspettativa speciale, richiamato in servizio dal 13 giugno 1910.

Castagna Savino, id. id., id. id. dal 9 id.

Tonelli Edoardo, id. in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Con R. decreto del 12 giugno 1910:

Grassi Alberto, capitano in aspettativa speciale, richiamato in servizio dall'11 giugno 1910.

Montessori Carlo, tenente in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 21 aprile 1910:

Paulucci cav. Guido, maggiore reggimento cavalleggeri di Caserta, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 1° maggio 1910.

Con R. decreto del 28 aprile 1910:

Rossi cav. Italo, tenente colonnello comandante reggimento cavalleggeri di Saluzzo, promosso colonnello, continuando come sopra, a datare dal 1° maggio 1910.

Bazzoli cav. Luigi, id. in aspettativa a Padova, richiamato in servizio dal 1° maggio 1910.

Nunziante Giuseppe, sottotenente reggimento cavalleggeri di Foggia collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Arma di artiglieria.

Con R. decreto del 12 maggio 1910:

Cesaretti cav. Venanzio, capitano direzione artiglieria Spezia, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età, dall'11 giugno 1910.

Personale permanente dei distretti.

Con R. decreto del 12 maggio 1910:

Doro Piras cav. Giovanni, colonnello comandante distretto Novara collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 27 maggio 1910.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 15 maggio 1910:

D'Elia Alfonso, capitano medico, in aspettativa per infermità, collocato a riposo, per infermità non dipendenti dal servizio, dal 16 marzo 1910.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Disposizione nel personale dipendente:

Ispettori scolastici.

Con R. decreto del 21 aprile 1910, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1910:

Gasti Cesare è, in seguito a concorso, nominato ispettore scolastico di 4ª classe, con lo stipendio di L. 2500, dal 1° maggio 1910.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 25 luglio corrente, in Sibari Ferrovia, provincia di Cosenza, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico, di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

Roma, il 26 luglio 1910.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Divieto d'esportazione.

Essendovi fondato sospetto della presenza della fillossera nei comuni di Appignano, Apiro, Ficano, Macerata, Montecassino, Montefano, Pollenza, San Severino Marche e Tolentino, in provincia di Macerata, è stato, con decreto odierno, esteso ai detti Comuni il divieto di esportazione di talune materie indicate nelle lettere *a*, *b*, *c* del testo unico delle leggi antifillosseriche.

Roma, 23 luglio 1910.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita del consolidato 3.75 0/0, n. 316,172 di L. 67.50 (già consolidato 5 0[0 n. 1,172,154 di L. 90) al nome di Bozzello *Battista, Giacomo e Caterina di Domenico*, minori, sotto la patria potestà del padre e prole nascitura da quest'ultimo, domiciliati in Lugnano (Torino), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Bozzello *Giovanni-Battista, Savino-Giacomo e Catterina di Domenico-Pietro*, minori, ecc. (come sopra), veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 27 luglio 1910.

Per il direttore generale
PIETRACAPRINA.

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 321,459 di L. 11.25 (già n. 1,181,165 di L. 15 cons. 5 0[0 e n. 321,458 di L. 11.25 (già n. 1,181,160 di L. 15 cons. 5 0[0) la prima al nome di Chiodini *Ferdinando* fu Severino, minore sotto la patria potestà della madre Bianchi Rosa fu Giovanni ved. Chiodini Severino, e la seconda al nome di Chiodini Francesco, Annunziata, Luigia, Stefano, *Ferdinando* e Prospero fu Severino, minori, come sopra, con vincolo d'usufrutto a favore della mentovata Bianchi Rosa fu Giovanni ved. Chiodini, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi la prima a Chiodini *Francesca-Maria-Rosa-Ferdinanda* fu Severino, minore ecc., e la seconda a Chiodini Francesco, Annunziata, Luigia, Stefano, *Francesca-Maria-Rosa-Ferdinanda* e Prospero fu Severino, minori ecc. (come sopra), veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 27 luglio 1910.

Per il direttore generale
PIETRACAPRINA.

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 309,547 di L. 45 (già n. 1,146,463 del cons. 5 0[0), al nome di Isolabella Maria, Teresa, *Luigi, Emilio* ed Isolina fu Giovanni, minori, sotto la patria potestà della madre Parodi Caterina fu Andrea, vedova di Isolabella Giovanni, domiciliati in Genova, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Isolabella Maria, Teresa, *Giovanni-Luigi, Emilia*, ed Isolina fu Giovanni, ecc., come sopra, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 27 luglio 1910.

Per il direttore generale
PIETRACAPRINA.

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita del consolidato 3.75 0[0, n. 422,217 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (già n. 1,320.817 del consolidato 5 0[0) per L. 750, al nome di Valentini Vittorio di Bernardo, domiciliato in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Valentini Vittorio di Bernardo, *minore*, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Napoli, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 26 luglio 1910.

Per il direttore generale
PIETRACAPRINA.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3 3[4 0[0, cioè: n. 460,044 di L. 75, col nome di Caccavo Luigi di Michele, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Caccavo Luigi di Michele, *minore*, vero proprietario della rendita stessa

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, l'8 luglio 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 29 luglio, in L. 100.59.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

28 luglio 1910.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3 3/4 % *netto*	104,21 99	102,33 99	103,93 37
3 1/2 % *netto*	103,93 12	102,18 12	103,66 49
3 % *lordo*	72,25 —	71,05 —	71,46 94

CONCORSI

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 15 luglio 1906, n. 326;

Visto il R. decreto 25 aprile 1907, n. 217, col quale vengono stabilite le norme regolatrici pel conferimento dei posti di vice segretario amministrativo e di ragioneria di 2ª classe nel Ministero del tesoro, di cui all'art. 3 della suddetta legge 15 luglio 1906, n. 326;

Vista la legge 30 giugno 1908, n. 304, in forza della quale i vice segretari amministrativi di 2ª classe nel Ministero medesimo assunsero la qualifica di segretari di 4ª classe;

Vista la legge stessa, con cui i posti di vice segretario amministrativo di 3ª classe nelle Intendenze di finanza furono soppressi, e la qualifica di vice segretari amministrativi nelle Intendenze medesime venne cambiata in quella di segretari di 4ª classe;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Determina:

Art. 1.

Sono indetti, fra i segretari di 4ª classe nelle Intendenze di finanza, un concorso per titoli ed un altro per esame, rispettivamente per ventiquattro e per dodici posti di segretario di 4ª classe nel Ministero del tesoro, con l'annuo stipendio di L. 2000.

Art. 2.

(Art. 4 del R. decreto 25 aprile 1907, n. 217).

Coloro che aspirano ai concorsi predetti dovranno presentare analoga domanda, su carta da bollo da una lira, al rispettivo intendente, entro il 10 settembre 1910.

Le domande presentate in tempo utile, e documentate come appresso, dovranno essere inviate dai signori intendenti al Ministero del tesoro (segretariato generale) non più tardi del 15 stesso mese.

Sull'ammissibilità degli aspiranti giudica inappellabilmente il Ministro, il quale farà dare partecipazione in tempo utile agli interessati dell'esito delle loro domande, per mezzo dei signori intendenti, da cui essi dipendono.

Art. 3.

Il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al concorso deve aversi perfetto alla data del presente decreto.

Art. 4.

(Art. 5 del R. decreto suddetto, leggi 14 luglio 1907, n. 485 e 30 giugno 1908, n. 304).

Il giudizio così per le nomine a scelta, come per l'esame di concorso, sarà dato da una Commissione, nominata dal ministro e composta:

di un consigliere di Stato, presidente;
di un consigliere d'appello;
di un sostituto avvocato erariale generale o di un vice avvocato erariale;
di un professore ordinario d'Università;
di un direttore capo di divisione nel Ministero, membri.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato del Ministero del tesoro di grado non inferiore a quello di primo segretario.

CONCORSO PER TITOLI.

Art. 5.

(Articoli 3 e 4 del R. decreto 25 aprile 1907, n. 217).

Coloro che aspirano al concorso per titoli dovranno espressamente dichiarare nella domanda di ammissione se intendono di concorrere soltanto per titoli, oppure anche per esame.

Sono da annettersi alla domanda i seguenti documenti:

a) lo stato di servizio, vidimato dal competente intendente con la indicazione dei punti e della classificazione di merito riportati nell'esame per l'ingresso in carriera;

b) il diploma originale della laurea in giurisprudenza col certificato dei punti conseguiti nell'esame di laurea, nonchè gli altri titoli di studio che il candidato ritenga opportuno di produrre nel proprio interesse.

Art. 6.

(Art. 3 del R. decreto 25 aprile 1907, n. 217).

Le note personali dei concorrenti saranno comunicate alla Commissione a cura del segretario generale del Ministero del tesoro.

Art. 7.

(Articoli 1, 3 e 6 del R. decreto 25 aprile 1907, n. 217).

Il giudizio per le nomine a scelta è espresso con punti dall'uno al dieci, dati da ciascun esaminatore.

La determinazione del merito avrà luogo, esaminando i titoli di ciascun candidato, nell'ordine seguente:

1° le note personali;
2° lo stato di servizio, coi punti e con la classificazione di merito, riportati nell'esame per l'ingresso in carriera;
3° il diploma originale della laurea in giurisprudenza col certificato dei punti conseguiti;
4° gli altri titoli di studio o documenti che i candidati avessero creduto opportuno di produrre nel loro interesse.

Art. 8.

(Articoli 6 e 16 del R. decreto 25 aprile 1907, n. 217).

Saranno prescelti i candidati che avranno riportato nella votazione di merito il maggior numero di punti, purchè non inferiore alla media di otto.

I prescelti, nel numero dei posti messi a concorso, saranno graduati secondo la rispettiva anzianità di carriera.

A pari anzianità di carriera precederà chi ha conseguito un numero maggiore di punti.

A parità di anzianità e di punti, precederà il più anziano di età.

CONCORSO PER ESAME.

Art. 9.

(Articoli 7 e 8 del R. decreto suddetto).

Il concorso per esame consisterà in esperimenti scritti ed orali, sulle materie specificate nell'annesso programma.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 3, 4 e 5 ottobre 1910 in Roma, nel locale che sarà all'uopo destinato dal Ministero, e quelle orali pure in Roma nei giorni che saranno stabiliti dalla Commissione di merito, dopo compiuto lo scrutinio delle prove scritte.

Art. 10.

(Articoli 3 e 4 del R. decreto suddetto).

Coloro che aspirano al concorso per esame dovranno, nella domanda di ammissione, esplicitamente dichiarare se intendono di concorrere soltanto per esame ovvero anche per titoli.

Sono da allegarsi alla domanda i seguenti documenti:

a) lo stato di servizio, vidimato dal competente intendente;

b) il diploma originale della laurea in giurisprudenza.

Art. 11.

(Art. 8 del R. decreto suddetto).

Per lo svolgimento degli esami scritti sono assegnate per ciascuna prova otto ore dalla dettatura del tema.

L'esame orale non durerà più di un'ora per ciascun candidato.

Art. 12.

(Art. 9 del R. decreto 25 aprile 1907, n. 217).

La Commissione esaminatrice determina giorno per giorno su quale gruppo di materia verserà nel giorno medesimo la prova e, ciò stabilito, formula tre distinti temi per la prova stessa. Questi temi sono dal presidente chiusi e suggellati in altrettante buste perfettamente uguali.

Procedutosi quindi all'appello nominale dei concorrenti, da uno di essi il presidente fa estrarre a sorte una delle tre buste: apertala, senza romperne i suggelli, appone al tema sorteggiato la propria firma e vi fa apporre quella del segretario, dopo di che lo detta ai concorrenti.

I candidati che sopraggiungono dopo cominciata la dettatura del tema e quelli che non consegnino puntualmente il loro scritto entro il termine prefisso sono esclusi dal concorso.

Art. 13.

(Art. 10 del R. decreto suddetto).

Gli esami scritti saranno vigilati da tutta o da parte della Commissione. Non meno di due membri di essa dovranno però essere sempre presenti. Per le funzioni di vigilanza la Commissione potrà aggregarsi altri impiegati del Ministero.

Art. 14.

(Art. 11 del R. decreto suddetto).

Nessun aspirante può usare carta che non sia somministrata dalla Commissione, e su ciascun foglio, controsegnato dal segretario in modo diverso per ogni giorno di esame, deve essere preventivamente impresso il bollo del Ministero.

Art. 15.

(Art. 12 del R. decreto suddetto).

È rigorosamente vietata, durante l'esperimento, ogni comunicazione dei concorrenti tra loro o con persone estranee: è del pari vietato ai concorrenti di portar seco manoscritti, libri od opuscoli di qualsiasi specie. È solamente permesso di consultare il testo ufficiale delle leggi e dei decreti, fornito dall'Amministrazione.

Il concorrente che contravvenga alle presenti disposizioni è dalla Commissione escluso dall'esame.

Art. 16.

(Art. 13 del R. decreto suddetto).

Compiuto il lavoro, ciascun concorrente, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minor formato, debitamente chiusa, nella quale abbia chiaramente scritto il proprio cognome, nome e paternità.

Chiusa anche la seconda busta, la rimette alla Commissione, la quale, suggellatala in presenza dell'aspirante, vi appone l'indicazione del giorno e dell'ora della presentazione e la firma di almeno uno dei suoi membri.

Saranno annullate le prove di coloro che o firmassero il lavoro o lo contrassegnassero in qualunque modo, ovvero che non chiudessero la busta contenente il nome.

Al termine di ciascun giorno di esame tutte le buste vengono raccolte in pieghi, che sono suggellati dal presidente e da lui firmati unitamente ad uno almeno degli altri membri della Commissione e dal segretario.

La Commissione apre i pieghi materia per materia quando deve procedere all'esame delle prove scritte.

Il riconoscimento dei nomi verrà fatto dopo che tutti gli scritti dei concorrenti sieno stati esaminati e giudicati.

Art. 17.

(Art. 14 del R. decreto 25 aprile 1907, n. 217).

Il giudizio delle singole prove di esame è espresso distintamente per ogni lavoro scritto e negli esami orali per ciascuna parte del relativo programma, con punti dall'uno al dieci, dati da ciascun esaminatore.

Saranno chiamati agli esami orali soltanto i candidati approvati in ogni singolo scritto e conseguiranno l'approvazione finale, nei limiti dei posti messi a concorso e nell'ordine rispettivo di precedenza di merito, coloro che abbiano riportato non meno di sei punti tanto nelle prove scritte, quanto in ciascuna di quelle orali.

Art. 18.

(Art. 15 del R. decreto suddetto).

Per la classificazione dei vincitori del concorso si sommano i punti riportati negli esami scritti con quelli ottenuti nelle prove orali; il totale di questi punti, in sessantesimi, determina la classificazione dei concorrenti.

A parità di punti sarà data la precedenza al funzionario più anziano in carriera ed a parità di punti e di anzianità di carriera al più anziano di età.

Disposizioni generali.

Art. 19.

(Art. 17 del R. decreto 25 aprile 1907, n. 217).

La Commissione terrà conto dello scrutinio del concorso per titoli e dei risultati del concorso per esame in appositi processi verbali, ed in un processo verbale definitivo riassumerà il risultato dei due concorsi.

In base alle risultanze dei detti processi verbali, il ministro (con decreto da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale* del Regno) dichiara quali siano i vincitori del concorso e quale l'ordine rispettivo di precedenza.

Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso, pronuncierà il ministro, sentita la Commissione.

Art. 20.

(Art. 18 del R. D. suddetto).

È assolutamente vietato di tener conto e di dare notizia del risultato delle votazioni riguardo a coloro che non furono compresi fra i vincitori del concorso.

Art. 21.

Con le prime nomine verranno coperti i posti disponibili, i rimanenti vincitori saranno nominati a mano a mano che si verificheranno vacanze di posti.

Art. 22.

(Art. 1 del R. decreto suddetto).

Le nomine a scelta saranno alternate, nelle proporzioni indicate all'art. 1 del R. decreto 25 aprile 1907, n. 217, con quelle per esame incominciando dai due candidati più anziani della lista di merito, passando a quello risultato primo nell'esame, e di seguito, nell'ordine di precedenza stabilito dalle rispettive graduatorie.

Qualora le suddette nomine non possano tutte effettuarsi nelle proporzioni di cui sopra, esse dovranno aver luogo successivamente collocando di seguito gli altri vincitori del concorso pei quali non è dato di formare la graduatoria alternata.

Roma, 21 luglio 1910.

Il ministro
TEDESCO.

PROGRAMMA

dell'esame per il concorso al posto di segretario di 4ª classe nel Ministero del Tesoro.

Parte I.

1. Diritto amministrativo.

2. Diritto civile ed elementi di procedura civile.
3. Diritto commerciale.

Parte II.

4. Economia politica e scienza delle finanze.

Parte III.

5. Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

Visto: *Il ministro*
TEDESCO.

IL GUARDASIGILLI

MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DI GRAZIA, GIUSTIZIA E DEI CULTI

Visto l'art. 6 della legge 18 luglio 1907, n. 512;
Vista la legge 23 giugno 1910, n. 250;
Visti gli articoli 1 a 9 del R. decreto 8 dicembre 1907, n. 776, recanti disposizioni relative all'esame di concorso ad alunno e di abilitazione agli uffici di cancelleria e di segreteria giudiziaria;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso a 100 posti di alunno nelle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Art. 2.

Gli aspiranti debbono presentare non più tardi del 10 settembre 1910 al procuratore del Re nella cui giurisdizione risiedono, la domanda in carta da bollo da L. 1, diretta al ministro di grazia e giustizia e dei culti.

Art. 3.

La domanda dev'essere corredata dei seguenti documenti:

a) copia autentica ed integrale dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante abbia compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di 25;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta e di moralità sotto ogni riguardo incensurabile;

d) certificato generale di penalità;

e) certificato comprovante l'esercizio dei diritti civili;

f) diploma originale di licenza ginnasiale o certificato di passaggio dal 2° al 3° anno d'istituto tecnico conseguito in un istituto regio o pareggiato, escluso qualsiasi titolo equipollente, oltre quegli altri titoli che possano provare una maggiore coltura;

g) certificato medico di sana costituzione fisica, con esplicita dichiarazione se il candidato sia o meno esente da imperfezioni fisiche, le quali, occorrendo, dovranno essere esattamente specificate nel certificato medesimo;

h) ritratto in fotografia, formato visita, vidimato da un Regio notaio.

La domanda, scritta e firmata dall'aspirante, dovrà indicare con precisione il suo domicilio. Non sarà tenuto conto delle domande e dei documenti presentati dopo il termine stabilito.

Art. 4.

Il concorso avrà luogo contemporaneamente presso le Corti d'appello e le sezioni di Corti d'appello nei giorni 14, 15 e 16 novembre 1910 e consisterà nello svolgimento di tre temi scritti, uno di composizione italiana, uno di aritmetica ed un altro sulle nozioni elementari di ordinamento generale giudiziario.

Gli aspiranti debbono dare saggio in tali lavori anche di buona calligrafia.

Art. 5.

La Commissione per l'anzidetto esame è composta come appresso:

Ciotola cav. Eugenio, consigliere della Corte d'appello di Roma, presidente.
Giampietro cav. Luigi, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, membro ordinario.
Antonini comm. Adolfo, direttore capo di divisione nel Ministero di grazia e giustizia, membro ordinario.
Morgigni de Manthonè cav. Cesare, consigliere della Corte d'appello di Roma, membro supplente.
Santoro cav. Giovanni, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, membro supplente.
Cantarano cav. Camillo, segretario nel Ministero di grazia e giustizia, segretario.
Tofanelli cav. Cosimo, ragioniere nel Ministero di grazia e giustizia, segretario.

Roma, 22 luglio 1910.

Pel ministro
GUARRACINO.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

RR. Educatorî femminili di Napoli

AVVISO DI CONCORSO

È aperto un pubblico concorro ai seguenti posti di favore:

1° R. Educatorio

quattro posti semigratuiti;

2° R. Educatorio

sette posti semigratuiti;

3° R. Educatorio

a) categoria figlie d'insegnanti di qualunque ordine, cinque posti semigratuiti;

b) categoria generale, un posto semigratuito;

c) posti a carico della soppressa Cassa ecclesiastica a norma del R. decreto 9 gennaio 1876, n. 2932, tre posti gratuiti.

La domanda in carta bollata da centesimi 60 dev'essere indirizzata al presidente del Consiglio direttivo dei RR. Educatorî femminili di Napoli e corredata dei seguenti documenti:

a) fede di nascita della fanciulla, la quale deve risultare della età non minore di anni sei nè maggiore di anni 12 compiuti alla chiusura del concorso come appresso;

b) attestato medico di sana costituzione fisica;

c) attestato di vaccinazione o di vaiuolo naturale (per le giovanette che hanno superato il decimo anno di età è necessario il certificato di rivaccinazione);

d) stato di famiglia (da rilasciarsi dal sindaco ove dimorano i genitori della concorrente); in esso si deve chiaramente indicare la professione dei genitori ed il reddito che ne ricavano, il numero dei figliuoli, la loro età e condizione civile, le altre persone che eventualmente fossero a carico del capo di famiglia, la loro età e condizione;

e) certificato dell'agente delle imposte;

f) titoli di benemerenza dei genitori delle concorrenti.

I documenti di cui alle lettere *b*, *c*, *d*, *e*, debbono essere in data posteriore al presente bando di concorso.

Nella domanda bisogna chiaramente indicare a quale Educatorio s'intende concorrere, ed a quale categoria. La mancanza di tale esplicita dichiarazione renderà inutile la domanda.

Per i posti, non riservati alle famiglie d'insegnanti, occorrerà anche dimostrare che le fanciulle appartengono a famiglie di scarsa fortuna, i cui parenti abbiano resi notevoli servigi alla patria (articolo 35 vigente statuto organico approvato con R. decreto 8 agosto 1875).

Le domande saranno ricevute fino al 30 agosto prossimo nella segreteria dell'Amministrazione al Largo dei Miracoli 37, e non saranno ritenute valide quelle sfornite dei documenti suindicati, o giunte in Amministrazione oltre le ore 15 del ripetuto giorno 30 agosto 1910.

I documenti, debitamente numerati, debbono essere elencati in doppio esemplare e cuciti in modo da impedirne la dispersione. Uno dei detti elenchi, firmato dal segretario dell'Amministrazione, servirà di ricevuta a quelli che avranno esibito i documenti segnati nell'elenco stesso.

Le fanciulle, che avranno conseguito un posto di favore, dovranno presentarsi nell'Educatorio nel termine di un mese, a decorrere dalla data della comunicazione; qualora non si presentino nel termine suddetto perderanno il beneficio ottenuto.

Il presidente
GIACOMO CALABRIA.

Il segretario capo
MICHELE rag. CRAPELLE.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

La candidatura di Venizelos, capo del Governo cretese, alla deputazione greca, ha riaperto alquanto la questione cretese.

Secondo un telegramma da Costantinopoli, 28, Naby Bey, ministro di Turchia ad Atene, avrebbe fatto le seguenti dichiarazioni ad un redattore del *Tanin*, in merito ai pericoli della candidatura Venizelos ed alle altre notizie. riguardanti la Grecia, di cui si occupò in questi giorni la stampa turca:

La situazione attuale resterà calma fino alla riunione dell'assemblea generale ellenica per la riforma della costituzione. Allora la situazione prenderà una piega pericolosa. Se i cretesi persisteranno nel voler mandare i loro deputati in Grecia la guerra sarà inevitabile; s'intende, se la Grecia non respingerà i deputati cretesi.

L'incidente del Pireo fu un gravissimo errore da parte della Grecia la quale ha perduto la considerazione delle potenze europee.

La questione del trono è vivamente discussa: si sono formate due correnti e non è possibile determinare quale sia la più forte.

Le classi alte sono molto devote al Re, mentre i democratici odiano apertamente il Sovrano. Se il Re abdicasse, l'avvenire della Grecia sarebbe fortemente compromesso.

Il boicottaggio antiellenico provocò perdite enormi in Grecia facendo deplorare enormemente la malaugurata questione cretese.

I greci danno molta importanza alla loro nuova corazzata *Averoff*, ma la Turchia ne avrà ben presto due più grosse, e tutto ciò che è progresso per la Turchia fa riflettere profondamente i greci.

***

Sul convegno di Marienbad, ai commenti della stampa tedesca ed austriaca che già riferimmo, si aggiunge il seguente del *Neues Wiener Tageblatt*:

Dalle interviste del conte di Aehrenthal col barone di Kiderlen Waechter risulta una perfetta armonia tra l'Austria-Ungheria e la Germania ed anche l'Italia nel modo di considerare l'attuale situazione.

***

Rileviamo due notizie dalla stampa estera riflettenti il Montenegro le quali se saranno confermate avranno certamente un seguito diplomatico. La prima è telegrafata da Londra, 28, e dice:

Mentre da tutte le parti di Europa si saluta con simpatia la prossima elevazione del Montenegro a Regno, il corrispondente da Pietroburgo del *Times* segnala la notizia giunta alla capitale russa di un rinnovamento da parte del Governo austro-ungarico delle antiche pretese sopra una striscia di territorio montenegrino dominante la via di Cettigne. Tale notizia, che sembra confermare le previsioni contenute in un recente telegramma del corrispondente romano della *Morning Post*, suscita qualche ansietà nei circoli politici inglesi.

La seconda da Parigi, 28, è così concepita:

I giornali hanno da Salonicco:

Presso Plava, distretto di Gysinier, dei montenegrini hanno fatto irruzione sul territorio turco ed hanno attaccato i villaggi mussulmani.

Numerosi abitanti dei villaggi sono stati feriti e tre di essi sono stati uccisi.

Le truppe turche della frontiera sono intervenute ed hanno avuto tre uomini gravemente feriti. I montenegrini sono stati respinti dall'altra parte della frontiera.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. il Re giunto stamane a Roma, in treno speciale e in forma privatissima, accompagnato dalle LL. EE. il primo aiutante di campo generale Brusati, ministro della R. casa nobile Mattioli-Pasqualini, dal prefetto di palazzo conte Gianotti e dagli aiutanti di campo generale Trombi e maggiore Camicia, si è recato in carrozza, scortato dai corazzieri, alle ore 8, al Pantheon, dove giungeva quasi simultaneamente, in automobile, S. M. la Regina Margherita.

Nel pronao del tempio stavano in attesa dei Sovrani le LL. EE. il presidente del Consiglio Luzzatti, i ministri Facta, Credaro, Tedesco, Sacchi, Raineri, Ciuffelli, Spingardi, i sottosegretari di Stato, Calissano, Teso e Gallino, le LL. EE. i cavalieri della SS. Annunziata, Finali e Rattazzi, S. E. Manfredi, presidente del Senato ed altri cospicui personaggi. Vi si trovava pure a prestare servizio d'onore il Comizio centrale dei veterani 1848-70 con presidenza e bandiera.

S. M. il Re, ossequiata l'Augusta sua genitrice, è entrato nel tempio e con essa ha assistito alla messa celebrata da monsignor Nitti all'altare di Sant'Agnese.

Alla tomba del Re Martire Umberto I, del quale oggi compie il primo decennio dalla morte, dovuta ad immane, sacrilego assassinio, prestavano servizio d'onore i veterani: on. senatore Annaratone, cav. Linetti, colonnello Fasola-Guarnaschelli e sig. Crespina Leopoldo, ai quali S. M. ha stretto la mano, intrattenendosi a ringraziarli della loro opera di reverenza e d'amore alla sacra memoria del suo Genitore.

Dopo la cerimonia religiosa S. M. il Re ha accompagnato la sua Augusta Madre fino al cancello, e poi è risalito in vettura col seguito salutato rispettosamente dalle autorità e dalla folla che, trattenuta da cordoni di guardie e carabinieri, si accalcava sulla piazza.

***

Roma ha preso vivissima parte, come negli anni decorsi, al lutto che affligge perenne l'Augusta Famiglia regnante e l'Italia. Per tutta la giornata la bandiera nazionale, a mezz'asta, ha sventolato dalla torre capitolina, dagli edifizi pubblici e da gran numero di case private. Al Pantheon è stato ininterrotto il pellegrinaggio della popolazione.

Nel pomeriggio, mentre la *Gazzetta* va in macchina, un imponente corteo di associazioni popolari parte da villa Umberto I per portare omaggio di fiori e lagrime alla venerata tomba del Re Buono.

Al Pantheon attendono il corteo, coi valletti e le bandiere dei rioni, i vigili e le guardie municipali, il sindaco Nathan, anche in rappresentanza dei municipi di Genova, Siena, Pieve Santo Stefano, Avellino, ecc.; parecchi assessori e consiglieri comunali, il Comizio dei veterani 1848-70, le autorità cittadine, ecc., ecc.

Una folla immensa stà lungo l'itinerario del corteo, sulla piazza del Pantheon e nelle adiacenze.

Un ricco, gentile tributo di corone venne fatto sulla lagrimata tomba.

S. M. il Re, volendo dare all'illustre scultore on. senatore Monteverde un segno affettuoso della sua viva compiacenza per quanto fece, quale presidente della R. Commissione per la sistemazione delle tombe regali al Pantheon, gli inviò, a mezzo di S. E. il ministro della pubblica istruzione, il proprio ritratto in fotografia, con la seguente dedica autografa:

Al prof. Giulio Monteverde, senatore del Regno, il suo affezionatissimo: Vittorio Emanuele.

La VI gara generale di tiro a segno. — La Commissione esecutiva della VI gara generale di tiro a segno, che avrà luogo in Roma dal 28 maggio all'11 giugno 1911, ha pubblicato il programma completo che fra breve sarà inviato a tutte le Società di tiro a segno, Corpi militari, Istituti d'istruzione, reparti volontari italiani, ecc.

Il programma porta una ricca premiazione in medaglie, in oggetti, targhette commemorative ed in denaro. Saranno da contendersi vari premi d'onore e le condizioni della gara sono combinate in modo che è assicurata una larga premiazione, oltre che per gli ottimi tiratori, anche per coloro che nelle lezioni regolamentari di tiro presso le Società hanno riportato una media di punti tale da risultare buoni tiratori.

Per le feste cilene. — Ieri è partito da Genova l'on. Borsarelli, il quale si reca, con credenziali di ambasciatore, al Cile, per rappresentare a quelle feste centenarie S. M. il Re d'Italia.

Lo accompagnano il figlio e il segretario di Ambasciata, marchese Alessandro di Brichanteau.

Alla partenza l'on. Borsarelli è stato salutato dall'on. Di Brichanteau e da altre notabilità.

La Missione inglese. — Proveniente da Racconigi, è partita ieri da Brindisi pel Pireo, a bordo del vapore *Palaky*, la Missione inglese, che si reca ad Atene ad annunziare alla Corte ellenica la ascensione al trono del Re d'Inghilterra.

Società degli agricoltori italiani. — La benemerita Società ha indetto una gita sociale per visitare, nel prossimo settembre, l'Esposizione internazionale di Brusselles, che presenta molto interesse anche dal lato agricolo.

In quella occasione i gitanti visiteranno Parigi ed altre città, secondo il programma, per l'attuazione del quale furono presi accordi con l'Agenzia di viaggi Lubin, che si incaricherà di tutto quanto ha attinenza con i viaggi in ferrovia, alloggio e vitto negli alberghi prescelti, guida speciale durante tutto il viaggio, per la visita delle cose più interessanti nelle città nelle quali i gitanti si tratterranno, ingressi e mancie nei Musei, gallerie, ecc., esclusi i mezzi di trasporto nelle città.

La gita sarà effettuata se sarà raggiunto il numero di almeno dieci persone, e le iscrizioni si chiuderanno il giorno 15 agosto prossimo venturo.

Commissariato generale dell'emigrazione. — Il Regio console d'Italia in Aleppo comunica che già un numero considerevole di operai italiani si è raccolto in quel distretto consolare (vilayets di Adana e di Aleppo), in vista degli imminenti lavori di costruzione della ferrovia di Bagdad.

Essendo tale numero sufficiente alla richiesta di mano d'opera, e considerate le difficilissime condizioni di vita, alle quali si esporrebbero i nostri connazionali che si recassero colà senza la certezza di avervi una occupazione assicurata, si sconsiglia l'emigrazione di braccianti e di manovali nei distretti di Aleppo e di Adana, senza che essi abbiano precedentemente stretto regolare contratto di lavoro con intraprenditori, autorizzati dalla Compagnia assuntrice.

Servizi ferroviari in Sardegna. — Ieri venne inaugurato il servizio diretto, posta e passeggeri, fra Cagliari e Golfo Aranci, Sassari e Chilivani, mediante l'istituzione di una terza coppia di treni, la quale apporta un rilevantissimo acceleramento nelle comunicazioni.

È stato pure applicato il servizio cumulativo marittimo e ferroviario per le merci fra l'isola e il continente, colle tariffe differenziali.

Questi provvedimenti, i quali appagano i voti nutriti da lunghi anni dalle popolazioni sarde, troveranno il loro completamento nella prossima assegnazione dei nuovi piroscafi in via di allestimento pel servizio statale fra Golfo Aranci e Civitavecchia.

Marina mercantile. — Il *Virginia*, del Lloyd italiano, ha transitato da Capo Verde per Genova. — Il *Città di Torino* è giunto a Colon.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

LONDRA, 28. — *Camera dei Comuni.* — S'inizia la discussione degli articoli del progetto che modifica la formula del giuramento Reale.

Gli avversari del progetto, cioè gli unionisti e i liberali, si mostrano intransigentissimi e chiedono l'aggiornamento della discussione degli articoli del progetto alla sessione di autunno.

La loro domanda viene però respinta con 272 voti contro 131.

Si procede indi alla discussione del primo articolo che viene infine approvato con 310 voti contro 60.

La discussione degli articoli del progetto che modifica la formula del giuramento Reale procede assai lentamente.

Numerosissimi emendamenti vengono presentati da deputati contrari al progetto.

La discussione di ciascun emendamento occupa molto tempo. La maggior parte degli emendamenti presentati ha lo scopo di introdurre nella nuova formula del giuramento Reale proposta dal Governo il ripudio esplicito di alcune dottrine della Chiesa romana.

Tutti gli emendamenti presentati finora dall'opposizione vengono respinti a grande maggioranza. È quindi certo che la nuova formula proposta dal Governo verrà approvata; tuttavia la discussione continua e si prevede che la seduta si protrarrà fino a tardissima ora della notte.

ADDIS ABEBA, 26. — È giunta qui notizia che Ras Uolde Ghiorghis è arrivato a Debra Tabor ed ha assunto il Governo della regione senza alcuna opposizione.

L'atteggiamento di Ras Oliè e di Degiac Sejum, che pure hanno fatto proteste di fedeltà, è sempre sospetto.

PIETROBURGO, 28. — Il Governo invierà ad Antivari in occasione del giubileo del principe Nicola del Montenegro una squadra di sei navi sotto il comando di un ammiraglio, per rappresentare la marina russa alle feste.

PIETROBURGO, 28. — Oggi sono stati segnalati 60 nuovi casi di colera e 27 decessi.

Il numero totale dei malati è di 341.

MARIENBAD, 28. — Il segretario per gli affari esteri tedesco, barone Kiderlen Waechter, è ripartito stasera per Berlino.

Il ministro degli esteri austro-ungarico, conte di Aehrenthal, lo ha accompagnato alla stazione. I due uomini di Stato si sono congedati in modo assai cordiale.

ANNECY, 28. — Ieri sera ad Ampeion nelle vicinanze di Evian-les-bains, una automobile proveniente da Ginevra ha investito e schiacciato due ciclisti che venivano in senso contrario.

I due ciclisti sono stati identificati per la principessa Hassan Rassen, di 28 anni, che accompagnava il suo nipote principe Mandouh, ambedue appartenenti alla famiglia kediviale del Cairo, che si trovavano in villeggiatura sulle rive del lago Lemano.

LIMA, 28. — Il vapore *Huallaga*, della Compagnia peruviana, si è completamente incendiato ed è naufragato.

L'equipaggio è stato salvato ad eccezione di tre marinai addetti alle stive.

COSTANTINOPOLI, 28. — Il maresciallo Ibrahim, comandante del quarto corpo d'armata, è stato nominato Valì della Tripolitania.

PIETROBURGO, 28. — Il *Novoje Wremia* annunzia che il Governo britannico ha nominato al posto di ambasciatore a Pietroburgo il ministro d'Inghilterra all'Aja, sir Giorgio Buchanan.

COSTANTINOPOLI, 29. — I giornali dicono che il Governo, in seguito a dimostrazioni fatte contro Kopassis, principe di Samo, ha deciso di inviare una nave da guerra nelle acque dell'isola.

LONDRA, 29. — *Camera dei comuni* — (*Continuazione*). — Si approva definitivamente la proposta del primo ministro, Asquith, circa la modificazione della formula del giuramento reale.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio romano

28 luglio 1910.

Il barometro è ridotto allo zero	0° a mare.
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	757.78.
Umidità relativa a mezzodì	41.
Vento a mezzodì	SW.
Stato del cielo a mezzodì	1/2 nuvolo.
Termometro centigrado	massimo 28.7. minimo 16.2.
Pioggia	3.5.

28 luglio 1910.

In Europa: pressione massima di 766 sulla Prussia orientale e meridionale, **minima di** 747 sulla Irlanda.

In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque salito e fino a 6 mm. sul versante Adriatico centrale; temperatura poco variata; venti deboli del 4° quadrante; temporali sull'Italia centrale e meridionale.

Barometro: 764 in Sardegna, 758 sulle Puglie.

Probabilità: venti deboli vari; cielo **vario in** Piemonte e Liguria, sereno altrove; qualche temporale al nord; temperatura in aumento; mare mosso.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 28 luglio 1910.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore	
Porto Maurizio	sereno	calmo	25 8	18 0
Genova	sereno	calmo	27 3	19 7
Spezia	sereno	legg. mosso	29 0	14 8
Cuneo	1/2 coperto	—	23 5	14 2
Torino	1/4 coperto	—	24 5	14 3
Alessandria	sereno	—	26 0	13 9
Novara	sereno	—	26 5	15 4
Domodossola	coperto	—	25 4	14 0
Pavia	sereno	—	25 4	12 2
Milano	1/4 coperto	—	27 7	15 1
Como	1/4 coperto	—	26 5	16 9
Sondrio	coperto	—	25 0	12 3
Bergamo	—	—	—	—
Brescia	—	—	—	—
Cremona	1/4 coperto	—	27 5	16 2
Mantova	—	—	—	—
Verona	1/4 coperto	—	19 8	14 5
Belluno	3/4 coperto	—	22 1	13 5
Udine	—	—	—	—
Treviso	—	—	—	—
Venezia	sereno	calmo	23 0	16 2
Padova	sereno	—	23 8	14 8
Rovigo	—	—	—	—
Piacenza	sereno	—	23 6	14 0
Parma	1/4 coperto	—	25 0	15 5
Reggio Emilia	1/4 coperto	—	24 2	14 4
Modena	1/2 coperto	—	22 7	14 8
Ferrara	sereno	—	23 0	14 9
Bologna	1/4 coperto	—	22 4	14 6
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	sereno	—	21 4	14 6
Pesaro	sereno	mosso	23 5	14 2
Ancona	1/4 coperto	mosso	25 2	18 0
Urbino	1/2 coperto	—	21 0	15 5
Macerata	1/4 coperto	—	22 2	16 7
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	sereno	—	22 5	13 1
Camerino	1/2 coperto	—	18 4	12 8
Lucca	1/4 coperto	—	25 4	14 0
Pisa	sereno	—	26 3	11 4
Livorno	sereno	calmo	26 0	16 4
Firenze	sereno	—	23 6	14 0
Arezzo	sereno	—	23 8	14 2
Siena	sereno	—	25 8	14 2
Grosseto	sereno	—	27 5	16 0
Roma	sereno	—	26 3	16 2
Teramo	sereno	—	?	13 6
Chieti	sereno	—	22 5	14 0
Aquila	sereno	—	22 9	10 9
Agnone	sereno	—	18 0	11 0
Foggia	1/4 coperto	—	29 5	18 0
Bari	sereno	agitato	26 0	16 5
Lecce	1/2 coperto	—	29 0	18 0
Caserta	sereno	—	28 0	14 9
Napoli	sereno	calmo	23 9	17 7
Benevento	sereno	—	25 3	13 2
Avellino	—	—	—	—
Caggiano	1/4 coperto	—	21 2	12 4
Potenza	coperto	—	21 4	12 5
Cosenza	sereno	—	26 5	14 0
Tiriolo	—	—	—	—
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	sereno	legg. mosso	26 0	21 2
Palermo	sereno	calmo	30 6	16 0
Porto Empedocle	sereno	calmo	24 5	19 1
Caltanissetta	sereno	—	26 7	17 0
Messina	1/2 coperto	calmo	28 8	20 3
Catania	sereno	calmo	26 9	15 8
Siracusa	sereno	calmo	28 0	19 0
Cagliari	sereno	legg. mosso	28 0	15 5
Sassari	sereno	—	24 0	15 0

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*